



Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale

COPIA

Atto N. 10

del 10/09/2020

Oggetto: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E AGEVOLAZIONI.

L'anno duemilaventini, addì dieci del mese di Settembre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune di Limbadi, si è riunita la **Commissione Straordinaria** per la gestione del Comune di Limbadi **nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale**, conferiti alla stessa con Decreto del Presidente della Repubblica del 27-04-2018, registrato alla Corte dei Conti al N. 855 del 03-05-2018, e prorogato con D.P.R. del 08-08-2019, in conseguenza dello scioglimento degli Organi dell'Ente disposta con il medesimo Decreto a norma dell'art. 143 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000.

Alla riunione intervengono:

	Presente
1) DOTT. REPPUCCI ANTONIO	SI
2) D.SSA CAPRINO EMMA	SI
3) DOTT. BATTAGLIA FRANCESCO	SI

Per un totale di 3 presenti su 3 componenti la Commissione Straordinaria.

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ALATI MARIA, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4/a del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267.

Dato atto che,

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... ”;*
- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che “... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ... ”;*
- l'art. 54 del D.lgs. 446/97, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ... ”;*

Visto l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., dispone il differimento al **30 settembre 2020** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

Considerato che – per quanto le delibere adottate da ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA,

che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i “prezzi massimi del servizio” determinati dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato da ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

Considerato che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche nell'anno 2020;

Considerato che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

Considerato che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

Considerato altresì che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che: «*il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.*

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Rilevato che altresì l'art. 138 del D.L. 34/2020 in base a cui “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147", ha determinato un allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione;

Ribadito che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Considerato che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, l'Organo Consiliare, alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale ritiene di confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Evidenziato che, nel caso il Comune approvi le tariffe 2020 sulla base delle tariffe 2019, *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27

Dato atto che attualmente il comune di Limbadi, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, appartiene all'ATO di Vibo Valentia;

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 28/03/2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

Visto l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato, in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa, gli studi professionali (ex categoria di attività 11) alle banche ed agli istituti di credito (categoria di attività 12);

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 19.08.2014;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze non domestiche TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Richiamata:

- la deliberazione dell'ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 238 del 26/06/2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto di avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

Ritenuto di prevedere per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 25% sulla variabile della tariffa per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività:

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
7 - Alberghi con ristorante
11 - Uffici, agenzie
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
12 - <i>solo</i> Studi professionali (ex categ. 11)

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Area Tecnico Manutentiva in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità

contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

- - il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario generale Dott.ssa Maria Alati in ordine alla conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, l'Organo Consiliare, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale conferma per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;
- 3. di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe previste per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019;
- 4. di prevedere** per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
7 - Alberghi con ristorante
11 - Uffici, agenzie
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
12 - <i>solo</i> Studi professionali (ex categ. 11)

- 5. di dare atto** che la suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;
- 6. di dare atto** altresì che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano a circa € 10.000,00 e che tale importo (minor gettito Tari 2020) viene finanziato con mezzi propri di bilancio;
- 7. di dare atto** che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche ed atipiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;
- 8. di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;

9. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI	1^ rata: 10 ottobre 2020 2^ rata: 10 novembre 2020 3^ rata: 10 dicembre 2020
-------------	--

10. di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente,

Attesa l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*Vista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:
TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E AGEVOLAZIONI.;*

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Limbadi, lì 10/09/2020

Il responsabile del Servizio
F.to ING. VITTORIO FABIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

*Vista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:
TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E AGEVOLAZIONI.;*

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Limbadi, lì 10/09/2020

Il responsabile del Servizio
F.to GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

F.to DOTT. REPPUCCI ANTONIO

F.to D.SSA CAPRINO EMMA

F.to DOTT. BATTAGLIA FRANCESCO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ALATI MARIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ALATI MARIA